



## REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ  
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

## IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO** il D.P.R.S. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione Siciliana;
- VISTA** la L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la L.R. 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la L. 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il D.Lgs. 18 giugno 1999, n. 200 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la L.R. 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la L. 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la L.R. 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** in particolare l'art. 20 della L.R. 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Norme in materia di opere pubbliche. Disciplina degli appalti di lavori pubblici, di fornitura, di servizi e nei settori esclusi";
- VISTA** la L.R. 19 maggio 2003, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 17 che modifica il predetto art. 20 della L.R. 2 agosto 2002, n. 7;
- VISTO** il D.P.R.S. 19 luglio 2004, n. 14 "Regolamento dell'Amministrazione Regionale sulle modalità di affidamento di lavori pubblici mediante cottimo-appalto ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 2 agosto 2002, n.7 e successive modifiche ed integrazioni", pubblicato nella Gazzetta della Regione Siciliana n. 42 del 08/10/2004;
- VISTA** la L.R. 29 novembre 2005, n. 16 "Modifiche ed integrazioni alla normativa regionale in materia di appalti";
- VISTO** il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive nn. 2004/17 e 18/CE";
- VISTO** il D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 "Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi";
- VISTO** il D.Lgs. 4 luglio 2006, convertito dalla L. 4 agosto 2006, n. 248;
- VISTA** la circolare 18 settembre 2006 dell'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici inerente l'applicazione nella Regione Siciliana del codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n.163/2006;
- VISTA** la L.R. 16 dicembre 2008, n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione n. 306594 del 06 luglio 2010 di conferimento dell'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità al Dott. Ing. Pietro Lo Monaco dirigente di III fascia del ruolo unico della Dirigenza della Regione Siciliana;
- CONSIDERATO** che questa Amministrazione, al fine di consentire il rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza,





nell'affidamento dei lavori mediante cottimo-appalto, di importo fino a € 150.000,00, I.V.A. esclusa, aventi natura di lavori pubblici, ai sensi dell'art. 24-bis della Legge 109/94 come introdotto dall'art. 20 della L.R. 2 agosto 2002, n.7, e modificato dall'art. 17 della L.R. 19 maggio 2003, n.7 e successive modifiche ed integrazioni, intende, nell'ottica della semplificazione e celerità dell'azione amministrativa, dotarsi di un apposito albo, che viene redatto secondo le disposizioni di cui al D.P.R.S. 19 luglio 2004, n. 14;

## VISTO

l'avviso pubblico, predisposto dagli uffici incaricati, per la costituzione dell'albo dei cottimisti per l'affidamento dei lavori mediante cottimo-appalto, di importo fino a € 150.000,00, I.V.A. esclusa, degli interventi finanziati aventi natura di lavori pubblici, di cui all'art. 24-bis della L. n. 109/94, nel testo coordinato con le leggi regionali 2 agosto 2002 n.7 e 19 maggio 2003 n.7 e successive modifiche ed integrazioni, relativo ad opere finanziate o per le quali questo Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti è stazione appaltante, aventi natura di lavori pubblici ai sensi di legge;

## RITENUTO

opportuno approvare il suddetto avviso pubblico per la costituzione dell'albo di che trattasi ed i modelli allegati allo stesso *allegato "A"*, *allegato 1*, *allegato 2*, *allegato 3* e *allegato 4*, nonché procedere alla relativa pubblicazione integrale nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, parte prima;

## Decreta

### Art. 1

E' approvato, nel testo che si allega e che forma parte integrante del presente decreto, l'avviso pubblico ed i modelli allegati allo stesso *allegato "A"*, *allegato 1*, *allegato 2*, *allegato 3* ed *allegato 4*, per la costituzione dell'albo dei cottimisti per *"l'affidamento dei lavori mediante cottimo-appalto, di importo fino a € 150.000,00, I.V.A. esclusa, degli interventi finanziati aventi natura di lavori pubblici, di cui all'art. 24-bis della L. n. 109/94, nel testo coordinato con le leggi regionali 2 agosto 2002 n.7 e 19 maggio 2003 n.7 e successive modifiche ed integrazioni"*, relativo ad opere finanziate o per le quali questo Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti è stazione appaltante, aventi natura di lavori pubblici ai sensi di legge. Per quanto non previsto nell'avviso pubblico, si applica la vigente normativa in materia.

### Art. 2

Il presente decreto, unitamente all'avviso, sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. L'albo sarà inoltre consultabile sul sito internet:

[http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR\\_PORTALE/PIR\\_LaNuovaStrutturaRegionale/PIR\\_AssEnergia/PIR\\_Dipartimentodellacquaedeirifiuti](http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaNuovaStrutturaRegionale/PIR_AssEnergia/PIR_Dipartimentodellacquaedeirifiuti).

Palermo, li 22/10/2010



**IL DIRIGENTE GENERALE**  
(Ing. Pietro Lo Monaco)





## AVVISO PUBBLICO

per la costituzione dell'albo dei cottimisti per "l'affidamento dei lavori mediante cottimo-appalto, di importo fino a € 150.000,00, I.V.A. esclusa, degli interventi finanziati aventi natura di lavori pubblici, di cui all'art. 24-bis della L. n. 109/94, nel testo coordinato con le leggi regionali 2 agosto 2002 n.7 e 19 maggio 2003 n.7 e successive modifiche ed integrazioni"

### Il dirigente generale

Visto il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 19 luglio 2004, n. 14 "Regolamento dell'Amministrazione Regionale sulle modalità di affidamento di lavori pubblici mediante cottimo-appalto ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 2 agosto 2002, n.7 e successive modifiche ed integrazioni", pubblicato nella Gazzetta della Regione Siciliana n. 42 del 08/10/2004;

### Rende noto

Che questa amministrazione, al fine di consentire il rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, nell'affidamento dei lavori mediante cottimo-appalto, di importo fino a € 150.000,00, I.V.A. esclusa, aventi natura di lavori pubblici, ai sensi dell'art. 24-bis della L. n. 109/94, nel testo coordinato con le leggi regionali 2 agosto 2002 n.7 e 19 maggio 2003 n.7 e successive modifiche ed integrazioni, intende, nell'ottica della semplificazione e celerità dell'azione amministrativa, dotarsi di un apposito albo, che viene redatto secondo le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Regione Siciliana 19 luglio 2004, n. 14, pubblicato nella Gazzetta della Regione Siciliana n. 42 del 08/10/2004.

#### **ART. 1 - (ISTITUZIONE ALBO)**

È istituito l'Albo delle imprese di fiducia del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti per l'affidamento dei lavori mediante cottimo-appalto ai sensi dell'art. 24-bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto dall'art. 20 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e modificato dall'art. 17 della legge regionale 19 maggio 2003, n. 7 e successive modifiche e integrazioni.

L'Albo è utilizzato per l'esperimento di gare mediante cottimo fiduciario finalizzate all'esecuzione di opere o lavori di importo fino a 150.000,00 euro, IVA esclusa.

L'Albo è utilizzato dalle strutture dipartimentali anche per l'affidamento di lavori a trattativa privata, con o senza gara informale.

#### **ART. 2 - (COMPOSIZIONE ALBO)**

Ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, che ha sostituito l'art. 8, comma 11-quinquies, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, sono iscritte all'Albo di cui all'art. 1 le imprese in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- a) imprese in possesso di attestazione di qualificazione S.O.A., relativa a qualunque categoria e di qualsiasi importo, regolarmente autorizzata, in corso di validità, rilasciata ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109;
- b) imprese iscritte da almeno due anni all'albo separato delle imprese artigiane, istituito presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- c) imprese iscritte da almeno due anni al registro prefettizio, sezione produzione e lavoro;
- d) imprese non rientranti nelle fattispecie di cui alle lettere a) e b) in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 28, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, ridotti del cinquanta per cento;

I richiedenti sono iscritti per la/e categoria/e di lavoro e per le specializzazioni risultanti dalle certificazioni prodotte.





L'Albo comprende l'elencazione delle opere e dei lavori di cui all'*allegato "A"*, articolato per gruppi di categorie di lavori utilizzando le categorie allegato al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34.

La tenuta della documentazione inerente la gestione dell'Albo e i dati sensibili riferenti alle persone delle imprese iscritte sono trattati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni.

### ART. 3 - (ISCRIZIONE)

Ai fini dell'iscrizione all'Albo, i richiedenti devono presentare al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, via Catania n. 2, 90141 Palermo, entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, tramite il servizio postale di Stato o a mezzo posta celere o corriere autorizzato, o con consegna a mano in plico debitamente chiuso in modo da garantirne l'integrità, evidenziando sulla stessa, in quest'ultimo caso, apposito timbro dell'ufficio ricevente:

- 1) istanza di iscrizione corredata dalla documentazione di seguito indicata:
  - 1.a) attestazione, regolarmente autorizzata e in corso di validità, rilasciata da società di attestazione S.O.A. di cui al D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 che documenti il possesso della qualificazione relativa a qualunque categoria e per qualsiasi importo;  
*ovvero*
  - 1.b) nel caso di imprese iscritte all'albo separato delle imprese artigiane istituito presso le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, certificato di iscrizione, da almeno due anni, all'albo camerale, completo di "*dicitura antimafia*";
  - 1.c) nel caso di imprese cooperative iscritte al Registro prefettizio, sezione produzione e lavoro, certificato di iscrizione, da almeno due anni, al Registro prefettizio;
  - 1.d) nei casi non ricompresi nei precedenti punti 1.a), 1.b) e 1.c), certificato di iscrizione, da almeno due anni, all'albo camerale, completo di "*dicitura antimafia*" nonché idonea documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti dall'art. 28, comma 1, lettera a) del D.P.R. 25 gennaio 2000, n.34, ridotti al 50 per cento;
  - 1.e) certificato del Tribunale competente, Sezione fallimentare;
  - 1.f) certificato del Casellario giudiziale e certificato dei carichi pendenti relativi a:
    - titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
    - soci e direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice;
    - amministratori muniti di poteri di rappresentanza e direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società;
- 2) dichiarazione, resa ai sensi della legislazione vigente (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), con la quale il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità attesta:
  - 2.a) che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo e che non sono in corso procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
  - 2.b) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 né è stata disposta la misura stessa e non sussistono motivi ostativi di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;  
La dichiarazione deve essere prodotta:
    - dal titolare e dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
    - dai soci e dal direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice;
    - dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dal direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società.
  - 2.c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale.





Nell'ipotesi di condanna con la procedura di cui all'articolo 444 del c.p.p. devono essere indicati gli estremi ed i reati;

La dichiarazione deve essere prodotta:

- dal titolare e dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- dai soci e dal direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice;
- dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dal direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società;
- dai soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data del presente invito, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.

- 2.d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 10 marzo 1990, n. 55;
- 2.e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio Regionale dei Lavori Pubblici;
- 2.f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di lavori affidati questa Amministrazione;
- 2.g) di non aver commesso irregolarità, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui l'impresa è stabilita;
- 2.h) di non aver avuta applicata alcuna sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
- 2.i) nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000, di non essere assoggettabile agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68  
*ovvero*  
nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000, la regolarità dell'impresa nei confronti della legge 12 marzo 1999, n. 68;
- 2.j) che nei confronti dell'impresa non è stata applicata la sospensione o la revoca dell'attestazione S.O.A. da parte dell'Autorità per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico;
- 2.k) indica i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari;
- 2.l) indica i dati dei soggetti cessati dalla carica nei tre anni antecedenti la data dell'istanza di iscrizione all'Albo e che erano dotati di poteri di rappresentanza (soci delle società in nome collettivo, soci accomandatari delle società in accomandita semplice, amministratori, procuratori speciali, direttori tecnici);
- 2.m) elenca le imprese – indicandone denominazione, ragione sociale, sede e partita IVA – rispetto alle quali si trova in una delle situazioni di controllo e di collegamento di cui all'articolo 2359 del codice civile;
- 2.n) di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001 e successive modifiche e integrazioni *ovvero* di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001 e successive modifiche e integrazioni ma che il periodo di emersione si è concluso;
- 2.o) indica le attrezzature e i mezzi d'opera di cui dispone;





2.p) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni, che i dati personali saranno raccolti presso questa Amministrazione per le finalità inerenti alla gestione dell'Albo.

Le suddette autocertificazioni potranno essere rese utilizzando gli appositi modelli di cui agli allegati 1, 2, 3 e 4.

Il plico deve riportare la seguente dicitura:

— **“Domanda di inserimento nell'albo dei cottimisti, per l'affidamento di lavori mediante cottimo-appalto di importo inferiore ad € 150.000,00, I.V.A. esclusa”.**

Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente e l'Amministrazione non si assume nessuna responsabilità ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile.

Alle imprese, la cui domanda non è conforme a quanto previsto dal presente avviso pubblico, il predetto responsabile comunica l'inizio del procedimento di non iscrizione con le modalità previste nel successivo art. 5, assegnando 15 giorni di tempo per eventuali controdeduzioni. Alle imprese non ammesse, sempre a cura del predetto responsabile, è notificato il provvedimento di non iscrizione.

Dopo la prima formazione dell'Albo, le nuove iscrizioni e le modificazioni che comportino ampliamento delle facoltà degli iscritti sono disposte in sede d'aggiornamento dell'Albo all'inizio di ogni anno e decorrono dalla stessa data. A tal fine le domande di nuova iscrizione devono essere presentate dagli interessati entro il 31 ottobre di ogni anno.

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni – codice in materia di protezione dei dati personali – il trattamento dei dati personali di soggetti richiedenti è finalizzato esclusivamente all'inserimento nell'albo per l'eventuale successivo affidamento dei lavori mediante cottimo-appalto e sarà effettuato con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti. Il trattamento dei dati sarà eseguito dall'Area 1 – Affari Generali, nei limiti necessari a perseguire le sopraccitate finalità con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti.

I dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili od incaricati o di dipendenti coinvolti a vario titolo con il cottimo-appalto da affidare od affidato. Il conferimento dei dati è obbligatorio per l'inserimento nell'albo e l'eventuale affidamento dei lavori mediante cottimo-appalto; il rifiuto di rispondere comporta il mancato inserimento nell'albo in questione.

Ai richiedenti sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003.

Il responsabile per il trattamento dei dati è il Dott. Gennaro Grimaudo dell'Area 1 – Affari Generali - Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti con sede in via Catania 2 – 90141 Palermo, tel. 091-6759142.

#### **ART. 4 - (MANTENIMENTO E MODIFICAZIONE)**

L'iscrizione all'Albo ha effetto permanente.


Le imprese hanno l'obbligo di comunicare entro 30 (trenta) giorni tutte le variazioni dei propri requisiti, organizzazione e struttura che siano rilevanti ai fini del mantenimento o della modificazione dell'iscrizione.

Le imprese già iscritte all'Albo, di cui alle lett. a) e b) dell'art. 2, diversamente da quelle di cui alla lett. c) del medesimo articolo, non sono tenute in sede di aggiornamento annuale a confermare il possesso dei requisiti in base ai quali hanno ottenuto l'iscrizione.

Si procede, anche in corso d'anno, alla cancellazione dall'Albo degli iscritti nei cui confronti si verifichi una delle ipotesi previste dall'art. 6 del presente avviso pubblico.

Successivamente alla prima formazione dell'Albo in applicazione delle disposizioni di cui al presente avviso pubblico, l'Amministrazione procede alla pubblicazione del medesimo Albo nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I.





#### ART. 5 - (CAUSE DI SOSPENSIONE)

L'efficacia dell'iscrizione all'Albo può essere sospesa quando a carico dell'iscritto si verifichi una o più delle seguenti fattispecie:

- a) sia in corso procedura di concordato preventivo o di fallimento;
- b) siano in corso procedimenti penali relativi a delitti che per la loro natura o per la loro gravità facciano venir meno i requisiti di natura morale richiesti per l'iscrizione all'albo o procedimenti che presuppongono l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modificazioni;
- c) siano in corso accertamenti per responsabilità concernenti irregolarità nell'esecuzione dei lavori;
- d) condotta tale da turbare gravemente la normalità dei rapporti con la stazione appaltante;
- e) negligenza nell'esecuzione dei lavori;
- f) infrazioni, debitamente accertate non necessariamente in sede giudiziale e con sentenza definitiva e di particolare rilevanza alle leggi sociali e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro.
- g) inosservanza dell'obbligo stabilito dal comma 2 del precedente art. 4.

Nel caso di cui al punto b) il provvedimento si adotta quando l'ipotesi si riferisce al titolare o al direttore tecnico, se si tratti di impresa individuale; a uno o più soci o al direttore tecnico, se si tratti di società in nome collettivo o in accomandita semplice; agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o al direttore tecnico se si tratti di ogni altro tipo di società o di consorzio.

Il provvedimento adottato nei casi di cui ai punti d), e), f) determina la durata della sospensione.

Il provvedimento di sospensione è preceduto dalla comunicazione all'iscritto dei fatti addebitati con fissazione di un termine non inferiore a 15 giorni per le sue deduzioni, del nominativo del responsabile del procedimento e del termine per l'adozione del provvedimento finale.

#### ART. 6 - (CAUSE DI CANCELLAZIONE)

In osservanza di quanto disposto dall'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, come sostituito dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 2000, n. 412, sono cancellati dall'Albo gli iscritti per i quali si verifichi uno dei seguenti casi:

- a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo o abbiano cessato l'attività;
- b) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale; la cancellazione dall'Albo opera se la sentenza è stata emessa nei confronti del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso la cancellazione dall'Albo opera anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di iscrizione all'albo, qualora l'impresa non dimostri di avere adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. Resta salva in ogni caso l'applicazione dell'art. 178 del codice penale e dell'art. 445, comma 2, del codice di procedura penale;
- a) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni;
- b) che hanno commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio Regionale dei Lavori Pubblici;
- c) che hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di lavori affidati da questa Amministrazione;

